

SEZIONE I

MODIFICA ALLO STATUTO REGIONALE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 gennaio 2019,
n. 4

Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge statutaria:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Principi generali. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

Art. 2 - Finalità principali. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Per sviluppo sostenibile s'intende "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri", secondo la definizione del rapporto "Our Common Future" pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo;

2. Sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell'ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le Istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività,

offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di redistribuzione di opportunità e diritti;

3. Nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, riunita a Rio de Janeiro, ha proclamato la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo che ha definito il principio dello "sviluppo sostenibile", consacrandolo quale principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale;

4. Il principio fondamentale di "sviluppo sostenibile" trova ormai suo espresso riconoscimento all'interno dei Trattati fondamentali dell'Unione Europea ed in molteplici Costituzioni nazionali, tra le quali si ricordano, a titolo di esempio, quelle di Portogallo, Svizzera e Francia, che riconoscono la sua trasversalità rispetto ad ogni campo dell'azione umana, travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici, ma combinandoli insieme per garantire uno sviluppo coerente e virtuoso della nostra società;

5. L'esigenza di favorire la transizione verso una economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile è stata peraltro sottolineata recentemente sia con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell'accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l'adozione del pacchetto "economia circolare" da parte del Parlamento europeo;

6. L'esigenza di riconoscere espressamente lo sviluppo sostenibile quale principio generale della Regione Toscana risponde alla necessità di valorizzare l'identità regionale che trova nel patrimonio naturale e nella capacità di assicurare un modello di sviluppo con esso compatibile un elemento di straordinario valore, capace di ispirare tutta la normativa regionale;

7. Coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;

Approva la presente legge

Art. 1

Principi generali.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

"3 bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future;"

Art. 2

Finalità principali.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“n bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili;”.

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 gennaio 2019

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 6 giugno 2018 e con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 26 settembre 2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 24 aprile 2018, n. 9

Proponenti:

Consiglieri Monni, Baccelli, Marras, Mazzeo, Meucci, Capirossi, Scaramelli, Vadi, Bezzini, Gazzetti, De Robertis, Sostegni, Niccolai.

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 maggio 2018

Approvato con prima deliberazione in data 6 giugno 2018

Messaggio della Commissione in data 6 settembre 2018

Approvato con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2019, n. 5

Correzione di errori materiali. Modifiche alla l.r. 73/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La Giunta regionale ha concordato con il Consiglio regionale alcuni emendamenti ai testi delle proposte di legge di stabilità per l'anno 2019 e del relativo collegato inizialmente approvati;

2. In particolare, rispetto all'articolo 3 della l.r. 73/2018, lo stanziamento di cui al comma 1, inizialmente previsto nell'importo rispettivamente di euro 20.000,00 per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020, è stato incrementato ad euro 300.000,00 per ciascuna delle due annualità, prevedendo la contestuale modifica del bilancio, peraltro avvenuta, per cui la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) dà copertura per euro 300.000,00 sia sul 2019, sia sul 2020;

3. Tuttavia, per un mero errore materiale, il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 sopracitato riporta lo stanziamento finanziario iniziale e va, quindi, riallineato all'effettiva previsione sostanziale di cui al comma 1 e all'effettivo stanziamento di bilancio;

4. Inoltre, per un errore materiale, nell'articolo 25 occorre modificare l'indicazione del programma di spesa;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “20.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 per l'anno 2019”, e le parole: “70.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 per l'anno 2020”.

Art. 2

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 73/2018